

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadoma
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "Via Tolstoj" Via Tolstoj, 1 – 20832 Desio
Telefono: 0362 626264 - Fax: 0362 307837
e-mail: mbic878005@istruzione.it Pec: mbic878005@pecistruzione.it
sito web: www.ictolstoj.edu.it
C.M. MBIC878005 - C.F. 83051260152 – Codice univoco UFRMDS



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 9 settembre/2026

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo Statale Via Tolstoj, con riferimento agli studenti della **scuola secondaria di primo grado "S. Pertini"**.

L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'art. 5 del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235** e dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**.

Il presente Regolamento si coordina con il **Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di I grado "S. Pertini" – Appendice 3**, deliberato dal Consiglio di Istituto in data **27 aprile 2026**, del quale costituisce disciplina integrativa per quanto riguarda le procedure di impugnazione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia opera nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità, gradualità, tempestività, diritto di difesa e finalità educativa della sanzione disciplinare.

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. È istituito presso l'Istituto Comprensivo Statale Via Tolstoj l'**Organo di Garanzia**, di seguito denominato "Organo".
2. L'Organo esercita le competenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni, con riferimento agli studenti della scuola secondaria di primo grado.
3. L'Organo ha la funzione di garantire:
 - la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
 - il rispetto dei diritti degli studenti e delle famiglie;
 - la correttezza e l'imparzialità del procedimento disciplinare;
 - il diritto di difesa;
 - la proporzionalità e la gradualità delle sanzioni;
 - la funzione educativa e responsabilizzante dei provvedimenti disciplinari.
4. L'Organo costituisce sede di tutela e garanzia e non esercita funzioni disciplinari proprie, non potendo sostituirsi all'organo competente nell'irrogazione della sanzione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti della **scuola secondaria di primo grado "S. Pertini"** dell'Istituto Comprensivo.
2. L'Organo di Garanzia è competente a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari diverse da quelle per le quali la normativa prevede specifiche procedure di impugnazione.
3. L'Organo è inoltre competente a decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nei limiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998.
4. Restano ferme le competenze degli organi scolastici individuate dal **Regolamento di disciplina del 27 aprile 2026**, in particolare dall'art. 2.5.

Art. 3 – Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a) **il Dirigente scolastico**, che lo presiede;
 - b) **un docente**, designato dal Consiglio di Istituto;
 - c) **due rappresentanti dei genitori**, eletti dai genitori della scuola secondaria di primo grado secondo modalità stabilite dall'Istituto.
2. Per ciascuna componente elettiva o designata sono individuati componenti supplenti, secondo la seguente composizione:
 - a) un docente supplente;
 - b) due genitori supplenti.
3. I componenti supplenti subentrano agli effettivi nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità o obbligo di astensione.
4. La composizione di cui al presente articolo è quella prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 e dal D.P.R. n. 134/2025.

Art. 4 – Nomina, elezione e durata

1. Il docente componente effettivo e il relativo supplente sono designati dal Consiglio di Istituto.
2. I due rappresentanti dei genitori e i relativi supplenti sono eletti dai genitori della scuola secondaria di primo grado, secondo modalità definite dall'Istituto.
3. Il Dirigente scolastico è componente di diritto e presiede l'Organo.
4. I componenti dell'Organo restano in carica per **due anni scolastici**, salvo diversa disposizione normativa sopravvenuta.
5. I componenti continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti, limitatamente alla gestione delle procedure eventualmente già avviate e comunque nei limiti consentiti dalla normativa.
6. In caso di cessazione anticipata di un componente si procede alla sostituzione mediante il relativo supplente.

Art. 5 – Competenze dell'Organo

1. L'Organo decide sui ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti della scuola secondaria di primo grado, nei casi previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998.
2. In particolare, sono sottoponibili all'Organo di Garanzia le sanzioni disciplinari previste dal **Regolamento di disciplina**, secondo la competenza attribuita ai diversi organi scolastici.
3. L'Organo verifica esclusivamente la legittimità e la correttezza del provvedimento impugnato, con particolare riguardo:
 - alla competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione;
 - al rispetto della procedura;
 - alla contestazione dell'addebito;
 - alla possibilità dello studente di esporre le proprie ragioni;
 - alla congruenza tra comportamento contestato e sanzione;
 - al rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e temporaneità;
 - alla finalità educativa del provvedimento;
 - alla corretta applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto.
4. L'Organo non procede a una nuova valutazione dei fatti se non nei limiti necessari a verificare la correttezza del procedimento e la fondatezza della sanzione impugnata.

Art. 6 – Soggetti legittimati a proporre ricorso

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998, nella scuola secondaria di primo grado il ricorso può essere proposto dai **genitori** dello studente destinatario della sanzione.
2. Il ricorso può essere presentato da uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Resta ferma la possibilità per l'Organo di pronunciarsi, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti relativi all'applicazione dello Statuto, nei limiti previsti dalla normativa.

Art. 7 – Termine per la presentazione del ricorso

1. Il ricorso deve essere presentato **entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare**.
2. Il termine di quindici giorni è stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998.
3. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento.
4. Il ricorso presentato oltre il termine è dichiarato inammissibile.

Art. 8 – Modalità di presentazione

1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Dirigente scolastico, in qualità di Presidente dell'Organo di Garanzia.
2. Il ricorso può essere trasmesso:
 - mediante consegna presso la segreteria dell'Istituto;
 - mediante posta elettronica istituzionale;
 - mediante posta elettronica certificata dell'Istituto.
3. Il ricorso deve indicare:
 - generalità del ricorrente;
 - generalità dello studente;
 - classe frequentata;
 - sanzione impugnata;
 - data di comunicazione della sanzione;
 - motivi del ricorso;
 - eventuale documentazione allegata;
 - recapito per le comunicazioni.
4. Il ricorso deve essere sottoscritto dal genitore ricorrente.
5. Il modello di ricorso costituisce **Allegato 1** al presente Regolamento.

Art. 9 – Istruttoria

1. Il Presidente, ricevuto il ricorso, verifica preliminarmente:
 - la tempestività;
 - la legittimazione del ricorrente;
 - la competenza dell'Organo;
 - la completezza della documentazione necessaria.
2. Il Presidente acquisisce gli atti relativi al procedimento disciplinare e ogni ulteriore elemento utile alla decisione.
3. L'Organo può acquisire memorie scritte e documentazione integrativa.
4. L'Organo può disporre l'audizione dello studente e/o dei genitori, qualora ciò sia utile ai fini della decisione.
5. L'audizione deve garantire la possibilità di esporre le proprie ragioni in condizioni di effettiva parità e nel rispetto della riservatezza.
6. Gli interessati non partecipano alla fase deliberativa.

Art. 10 – Convocazione

1. L'Organo è convocato dal Presidente ogni volta che venga presentato un ricorso di sua competenza.
2. La convocazione deve contenere:
 - data, ora e luogo della seduta;
 - ordine del giorno;
 - indicazione del procedimento da esaminare;
 - eventuale indicazione delle persone da ascoltare.
3. La convocazione è effettuata con un preavviso compatibile con il rispetto del termine previsto per la decisione.
4. In caso di particolare urgenza, il Presidente può disporre una convocazione con preavviso ridotto, assicurando comunque ai componenti la possibilità di esaminare la documentazione.
5. Il modello di convocazione e di verbale costituisce **Allegato 2**.

Art. 11 – Incompatibilità e astensione

1. Il componente dell'Organo deve astenersi dalla trattazione del ricorso quando sussista una situazione che possa compromettere l'imparzialità della decisione.
2. Costituiscono, in particolare, cause di incompatibilità:
 - a) aver partecipato all'irrogazione della sanzione impugnata;
 - b) essere direttamente coinvolto nei fatti oggetto del procedimento;
 - c) essere genitore dello studente destinatario della sanzione;
 - d) essere genitore di altro studente direttamente coinvolto nei medesimi fatti, quando ciò possa determinare un conflitto di interessi;
 - e) avere un interesse personale, diretto o indiretto, nella decisione;
 - f) ricorrere altre circostanze tali da compromettere l'imparzialità del componente.
3. L'incompatibilità deve essere comunicata tempestivamente al Presidente.
4. Il componente incompatibile è sostituito dal corrispondente componente supplente.
5. L'astensione e la relativa sostituzione sono riportate nel verbale della seduta.

Art. 12 – Validità delle sedute

1. L'Organo è validamente costituito con la presenza della **maggioranza dei componenti in carica**, computando anche gli eventuali supplenti subentrati ai componenti effettivi.
2. Prima dell'inizio della trattazione il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Organo.
3. Qualora non sia raggiunto il quorum, il Presidente procede a una nuova convocazione, nel rispetto del termine previsto per la decisione.

Art. 13 – Svolgimento della seduta

1. La seduta si articola, di norma, nelle seguenti fasi:
 - a) verifica della regolare costituzione dell'Organo;
 - b) esame della documentazione;
 - c) illustrazione del ricorso;
 - d) eventuale audizione delle parti;
 - e) discussione riservata dei componenti;
 - f) deliberazione.
2. Le persone eventualmente ascoltate partecipano esclusivamente alla fase istruttoria e non assistono alla deliberazione.
3. La fase deliberativa si svolge in assenza degli interessati.
4. Il Presidente assicura che la discussione si svolga nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e correttezza procedurale.

Art. 14 – Deliberazioni e votazioni

1. Ogni componente dell'Organo dispone di un voto.
2. Il voto è personale e non può essere delegato.
3. Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza dei voti validamente espressi**.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il componente che si trova in una situazione di incompatibilità non partecipa alla votazione ed è sostituito dal supplente.
6. La decisione deve essere motivata e deve risultare dal verbale.

Art. 15 – Termine per la decisione

1. L'Organo di Garanzia decide sul ricorso **entro dieci giorni dalla presentazione dello stesso**, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998.
2. Il Presidente organizza l'attività dell'Organo in modo da garantire il rispetto del termine.
3. La decisione è formalizzata mediante verbale e comunicata per iscritto al ricorrente.
4. La comunicazione dell'esito indica:
 - la decisione assunta;
 - la motivazione;
 - gli eventuali ulteriori strumenti di reclamo previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 – Esiti del ricorso

1. L'Organo, sulla base degli elementi acquisiti, può:
 - a) dichiarare il ricorso inammissibile per tardività o difetto dei requisiti;
 - b) dichiarare il ricorso improcedibile nei casi previsti;
 - c) respingere il ricorso e confermare la sanzione;
 - d) accogliere il ricorso e annullare la sanzione;

- e) accogliere il ricorso limitatamente ai profili oggetto di impugnazione, nei limiti consentiti dalla normativa e dalle competenze dell'Organo.
2. La decisione è adeguatamente motivata.

Art. 17 – Effetti della decisione

1. La decisione dell'Organo di Garanzia è comunicata al ricorrente e al Dirigente scolastico.
2. In caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento disciplinare viene annullato nei termini e con le modalità indicate nella decisione.
3. In caso di rigetto, resta efficace il provvedimento disciplinare originariamente adottato.
4. L'eventuale esecuzione della sanzione è regolata dalla normativa vigente e dagli atti adottati dagli organi scolastici competenti.

Art. 18 – Rapporti con l'Organo di Garanzia regionale

1. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono esperibili gli ulteriori rimedi previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni.
2. L'Istituto fornisce all'interessato le informazioni necessarie per l'eventuale proposizione del reclamo all'Organo di Garanzia regionale, secondo la disciplina vigente.
3. L'Organo di Garanzia regionale costituisce il livello successivo di tutela previsto dalla normativa statale.

Art. 19 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta dell'Organo è redatto apposito verbale.
2. Il verbale riporta almeno:
 - data, ora e luogo della seduta;
 - componenti presenti e assenti;
 - eventuali sostituzioni;
 - eventuali dichiarazioni di incompatibilità o astensione;
 - sintesi dell'istruttoria;
 - eventuali audizioni;
 - esito della votazione;
 - decisione assunta;
 - motivazione della decisione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
4. La documentazione relativa al procedimento è conservata agli atti dell'Istituto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di conservazione documentale.

Art. 20 – Riservatezza

1. I componenti dell'Organo sono tenuti alla massima riservatezza sui fatti, sulle informazioni e sui dati personali acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. La documentazione relativa ai procedimenti disciplinari è trattata esclusivamente per le finalità connesse all'esercizio delle competenze dell'Organo.
3. La pubblicazione di atti e provvedimenti avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21 – Raccordo con il Regolamento di disciplina

1. Il presente Regolamento costituisce disciplina integrativa del **Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di I grado "S. Pertini" – Appendice 3**, deliberato dal Consiglio di Istituto in data **27 aprile 2026**.
2. Restano ferme le disposizioni del Regolamento di disciplina relative:
 - alle mancanze disciplinari;
 - alla graduazione delle sanzioni;
 - agli organi competenti all'irrogazione;
 - alle attività educative e riparative;
 - alle procedure disciplinari.
3. Il presente Regolamento disciplina specificamente il funzionamento dell'Organo di Garanzia e la procedura di impugnazione.
4. **Per quanto riguarda la composizione dell'Organo di Garanzia, si applica la disciplina dell'art. 3 del presente Regolamento, conforme all'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni.**
5. L'eventuale disposizione contenuta nell'art. 2.7 del Regolamento di disciplina incompatibile con la composizione prevista dal presente Regolamento si intende da adeguare con apposita deliberazione del Consiglio di Istituto.

Art. 22 – Modifiche e aggiornamento

1. Il presente Regolamento è modificato dal Consiglio di Istituto ogniqualvolta intervengano disposizioni normative che incidano sulla disciplina dell'Organo di Garanzia.
2. Eventuali modifiche possono essere proposte dal Dirigente scolastico, dagli organi collegiali dell'Istituto o dalle componenti rappresentate nell'Organo di Garanzia.
3. Le modifiche sono adottate nel rispetto della normativa vigente e delle competenze degli organi collegiali.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia eventuali precedenti disposizioni regolamentari dell'Istituto relative al funzionamento dell'Organo di Garanzia incompatibili con il presente Regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e reso disponibile nella sezione dedicata ai regolamenti.

ALLEGATO 1

MODELLO DI RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo Statale Via Tolstoj – Desio

RICORSO AVVERSO SANZIONE DISCIPLINARE

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale dello/a studente/ssa

_____ classe _____ della Scuola Secondaria di I grado "S. Pertini"

VISTA

la sanzione disciplinare comunicata in data / _____,

PROPONE RICORSO

avverso il seguente provvedimento:

MOTIVI DEL RICORSO

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. _____
2. _____
3. _____

Per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

che l'Organo di Garanzia voglia esaminare il provvedimento impugnato e assumere le determinazioni di propria competenza.

Luogo e data _____

Firma _____

ALLEGATO 2

MODELLO DI CONVOCAZIONE E VERBALE

A. CONVOCAZIONE

Prot. n. _____

Oggetto: Convocazione dell'Organo di Garanzia – ricorso avverso sanzione disciplinare

Il giorno // _____ alle ore _____ presso _____ è convocato l'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo Statale Via Tolstoj per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. verifica della regolare costituzione dell'Organo;
2. esame del ricorso presentato in data // _____;
3. esame della documentazione relativa al procedimento disciplinare;
4. eventuale audizione dello studente e/o dei genitori;
5. discussione riservata;
6. deliberazione;
7. comunicazioni conseguenti.

Il Presidente dell'Organo di Garanzia

Il Dirigente scolastico

B. VERBALE

VERBALE N. _____

Il giorno // _____, alle ore _____, presso _____, si riunisce l'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo Statale Via Tolstoj.

Sono presenti:

- Dirigente scolastico _____ – Presidente
- Docente _____
- Genitore _____
- Genitore _____

Sono assenti:

Sono presenti in qualità di supplenti:

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Organo.

1. DATI DEL RICORSO

Ricorrente: _____

Studente: _____

Classe: _____

Sanzione impugnata: _____

Data della comunicazione della sanzione: // _____

Data di presentazione del ricorso: // _____

L'Organo verifica la tempestività del ricorso e la legittimazione del ricorrente.

2. ISTRUTTORIA

L'Organo esamina:

Documentazione acquisita:

3. EVENTUALE AUDIZIONE

☐ Non si procede ad audizione.

☐ È ascoltato lo studente.

☐ Sono ascoltati i genitori.

Sintesi delle dichiarazioni:

4. EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ

Il/La componente _____

dichiara di trovarsi/non trovarsi in situazione di incompatibilità.

☐ Nessuna incompatibilità.

☐ Il componente è sostituito dal supplente _____.

5. DECISIONE

Esaminata la documentazione e valutate le motivazioni del ricorso, l'Organo di Garanzia

DELIBERA

☐ di dichiarare il ricorso inammissibile;

☐ di dichiarare il ricorso improcedibile;

☐ di respingere il ricorso e confermare la sanzione;

☐ di accogliere il ricorso e annullare la sanzione;

☐ di accogliere parzialmente il ricorso nei limiti delle competenze dell'Organo.

MOTIVAZIONE

ESITO DELLA VOTAZIONE

Favorevoli n. _____

Contrari n. _____

Astenuti n. _____

Eventuale voto decisivo del Presidente: _____

La seduta termina alle ore _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante
